

EURORA PREVIDENZA

Contratto di assicurazione a premi ricorrenti e prestazioni rivalutabili
destinato ad attuare una forma pensionistica individuale

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, l'Informativa Privacy, le Condizioni di Assicurazione (comprehensive del Regolamento del Fondo Euroriv), il Glossario e il Modulo di Proposta e di Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta/polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

INDICE

SCHEDA SINTETICA	2
1. Informazioni generali	2
2. Caratteristiche del contratto	3
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	3
4. Costi	5
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata	6
6. Diritto di ripensamento	6
NOTA INFORMATIVA	7
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	7
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	8
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA	12
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	13
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	15
INFORMATIVA PRIVACY	19
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	22
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.	22
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	22
ART. 3 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO	22
ART. 4 - BENEFICIARI	22
ART. 5 - DURATA	22
ART. 6 - PRESTAZIONI ASSICURATE	23
ART. 7 - PREMI	23
ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	24
ART. 9 - COSTI	24
ART. 10 - RIVALUTAZIONI	24
ART. 11 - RISCATTO	25
ART. 12 - OPZIONI DI CONTRATTO	26
ART. 13 - PRESTITI	26
ART. 14 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	26
ART. 15 - TRASFERIMENTI	28
ART. 16 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	28
ART. 17 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	28
ART. 18 - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO MINIMO DEI PREMI E DELLE SPESE	28
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "EURORIV"	29
ALLEGATO N° 1 - TAVOLE DI CONVERSIONE IN RENDITA	30
GLOSSARIO	36
MODULO DI PROPOSTA	41
MODULO DI POLIZZA	43

**SCHEDA SINTETICA
EURORA PREVIDENZA**

Contratto di assicurazione a prestazioni rivalutabili destinato
ad attuare una forma pensionistica individuale (cod. tariffa 0131)

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente-Assicurato un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione: EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito, Eurovita)

1.b) Denominazione del contratto: EURORA PREVIDENZA

1.c) Tipologia del contratto: Contratto di assicurazione a premi unici ricorrenti temporanei e possibilità di premi aggiuntivi destinato ad attuare una forma pensionistica individuale (cod. tariffa 0131). Le prestazioni assicurate dal presente contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite da Eurovita e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi, denominata EURORIV.

1.d) Durata: All'atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente-Assicurato non deve fissarne la durata. Infatti, salvo modifiche legislative, la normativa vigente prevede che la prestazione pensionistica sia liquidata nel momento in cui il Contraente-Assicurato raggiunge una delle seguenti condizioni:

- età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (o per i Contraenti-Assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa, al compimento dei 57 anni) con il vincolo di aver trascorso almeno 5 anni di permanenza in una forma pensionistica complementare (**prestazione pensionistica di vecchiaia**);
- cessazione dell'attività lavorativa se l'età del Contraente-Assicurato non è inferiore di più di 10 anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo di aver trascorso almeno 15 anni in una forma pensionistica complementare (**prestazione pensionistica per anzianità**, su richiesta del Contraente-Assicurato).

In ogni caso il Contraente-Assicurato può prolungare la fase di accumulo fino a ulteriori 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza. In considerazione di quanto sopra descritto, alla decorrenza del contratto il Contraente-Assicurato non può avere un'età superiore all'età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'anzianità di iscrizione che il Contraente-Assicurato abbia maturato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale.

1.e) Pagamento dei premi: Le prestazioni contrattuali sono erogate dietro corresponsione di premi ricorrenti, di importo annuo non inferiore a 1.236 Euro, pagati in via anticipata, fino alla data di accesso alle prestazioni.

Al momento della stipula del contratto il Contraente-Assicurato sceglie l'ammontare e la rateazione dei premi ricorrenti. Ad ogni ricorrenza annuale e con un preavviso di almeno 30 giorni il Contraente-Assicurato avrà la facoltà di variare il piano dei versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. Il Contraente-Assicurato, nel corso del contratto, ha facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a 536 Euro.

In qualsiasi momento il Contraente-Assicurato può sospendere o interrompere il versamento dei premi.

2. Caratteristiche del contratto

EURORA PREVIDENZA è un contratto di assicurazione sulla vita destinato ad attuare le forme pensionistiche complementari disciplinate dall'art. 9-ter del decreto legislativo 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.

La sua finalità è quella di realizzare un'integrazione al trattamento pensionistico previsto dal regime obbligatorio di appartenenza, mediante la gestione assicurativa dei premi corrisposti.

Il contratto prevede una fase di accumulo e una successiva fase di erogazione della prestazione pensionistica.

Nella fase di accumulo, il Contraente-Assicurato provvede al versamento dei premi i quali, al netto della parte utilizzata da Eurovita per far fronte ai costi del contratto (36 Euro prelevati dal primo versamento di ciascun premio annuale e da ogni eventuale premio aggiuntivo), sono annualmente rivalutati in funzione del rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata EURORIV e formeranno il montante della forma individuale di previdenza.

Nella fase di erogazione Eurovita provvede al pagamento delle rendite illustrate al punto 3.a) determinate applicando i coefficienti di conversione in rendita, di cui all'Allegato 1, al capitale costituitosi al termine della fase di accumulo.

Fermo restando i vincoli di età, l'adesione alle forme individuali di previdenza attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 12 della Nota Informativa.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo del piano previdenziale individuale ai fini della valutazione del proprio bisogno previdenziale.

Eurovita è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

I requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica in forma di capitale e di rendita, per la richiesta di riscatto e trasferimento della prestazione pensionistica maturata sono determinati dalla legge.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità:

In caso di vita all'epoca stabilita dal contratto per il godimento dell'assegno periodico, e cioè al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, il Contraente-Assicurato, previa comunicazione a Eurovita, potrà scegliere tra:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che il Contraente-Assicurato è in vita;

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, anche nel caso di morte del Contraente-Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo è in vita

oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso del Contraente-Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita.

A scelta del Contraente-Assicurato la rendita potrà essere pagata con rateazione annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

La rendita è determinata moltiplicando il montante del piano individuale di previdenza per i coefficienti di conversione in rendita stabiliti da Eurovita e riportati negli allegati alle Condizioni di Assicurazione.

Eurovita si riserva la facoltà di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo della rendita a condizione che siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto. La base demografica sarà comunque mantenuta per un periodo che precede l'erogazione della rendita non inferiore a 3 anni. La modifica ha effetto su tutti i premi versati.

La prestazione può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell'intero importo maturato a scadenza. Tale limite non si applica:

- al Contraente-Assicurato che possiede la qualifica di vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari, risultante da apposita documentazione prodotta, (la qualifica di vecchio iscritto viene mantenuta anche in caso di trasferimento in Eurora Previdenza dell'importo maturato presso altre forme pensionistiche complementari);
- qualora l'importo della prestazione in rendita annua derivante dalla conversione del capitale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, commi 6 e 7.

b) Riscatto

Riscatto parziale o totale per anticipazioni (capitale) - Su richiesta del Contraente-Assicurato, il pagamento totale o parziale del capitale maturato in polizza, a condizione che siano trascorsi almeno 8 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare ed esclusivamente per:

- l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione,
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi dell'art.7, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53.

L'esercizio del riscatto nelle ipotesi sopra indicate non comporta la risoluzione del contratto.

Riscatto totale per cessazione attività lavorativa (capitale) - Su richiesta del Contraente-Assicurato e a condizione che non siano maturati i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica complementare, il pagamento del capitale maturato in polizza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa.

Riscatto totale in caso di decesso (capitale) - Su richiesta degli eredi, in caso di decesso del Contraente-Assicurato prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, il pagamento, agli eredi stessi, del capitale maturato in polizza alla data del decesso.

c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale

Su richiesta del Contraente-Assicurato, il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare del capitale maturato in polizza al netto di una commissione pari a 50 Euro, a condizione che siano trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto; il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Su richiesta del Contraente-Assicurato, il trasferimento al Fondo Pensione Complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione al cambiamento dell'attività lavorativa, del capitale maturato in polizza al netto di una commissione pari a 50 Euro, senza vincoli temporali.

In caso di riscatto totale nei primi due anni dalla decorrenza del contratto, il Contraente-Assicurato sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

La misura di rivalutazione di questo contratto – per tutte le prestazioni in forma di capitale – è ottenuta diminuendo di 1,8 punti percentuali il rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale assicurativa EURORIV. È previsto che tale misura non sia inferiore ad un tasso minimo di interesse garantito pari all'1,5%. Eurovita si riserva la facoltà di modificare il livello del tasso garantito alle condizioni consentite dalla normativa vigente relativa alla misura di interesse massimo applicabile ai contratti di nuova commercializzazione. Tale modifica si applicherà solo ai premi con scadenza successiva alla data di variazione, prevista nella comunicazione dovuta al Contraente-Assicurato. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita una volta dichiarate al Contraente-Assicurato, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B). In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 6 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

Eurovita, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D).

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico **"Costo percentuale medio annuo"**.

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il "Costo percentuale medio annuo" del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di eventuali premi aggiuntivi.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.

INDICATORE SINTETICO "COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO"

Gestione separata EURORIV

Premio annuo: 1.250
Sesso ed età: qualunque
Durata fase di
accumulo: 40 anni(*)

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,58
10	2,13
15	1,96
20	1,87
25	1,82
30	1,78
35	1,75
40	1,73

Premio annuo: 2.500
Sesso ed età: qualunque
Durata fase di
accumulo: 40 anni(*)

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,09
10	1,86
15	1,78
20	1,73
25	1,71
30	1,69
35	1,68
40	1,67

Premio annuo: 5.000
Sesso ed età: qualunque
Durata fase di
accumulo: 40 anni(*)

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,84
10	1,73
15	1,69
20	1,67
25	1,65
30	1,65
35	1,64
40	1,63

(*) Il costo percentuale medio annuo non varia al variare della durata della fase di accumulo.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Costi di erogazione della rendita

La commissione percentuale di erogazione della rendita, pari all'1,25%, è già compresa nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "EURORIV" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti-Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata*	Rendimento riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	6,31%	5,26%	4,93%	2,70%
2002	5,07%	4,02%	4,67%	2,50%
2003	3,90%	2,85%	3,73%	2,50%
2004	3,50%	2,45%	3,59%	2,00%
2005	3,72%	2,67%	3,16%	1,70%

*il rendimento è quello certificato al 31/12 dell'anno precedente e riconosciuto agli Assicurati nell'anno indicato in tabella, al netto della commissione di gestione di 0,75 punti percentuali.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente-Assicurato ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E) della Nota informativa.

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte



NOTA INFORMATIVA EURORA PREVIDENZA

Contratto di assicurazione a prestazioni rivalutabili destinato
ad attuare una forma pensionistica individuale (cod. tariffa 0131)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Le Condizioni di Polizza di tale assicurazione sono comunicate alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) l'autorità pubblica di controllo sui fondi pensione.

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione	EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per brevità "Eurovita" - Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008
Forma giuridica	Società per Azioni
Indirizzo	Via Sicilia 169, 00187 Roma (Italia)
Recapito telefonico	06 - 47.48.21
Sito internet	www.eurovitassicurazioni.it;
Indirizzo di posta elettronica	assicurazioni@eurovita.it
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa	Iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma; Autorizzata: <ul style="list-style-type: none"> • per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088; • per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993; • per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999
Società di Revisione	Deloitte & Touche S.p.a., via della Camilluccia, 589/A – 00135 Roma Italia

2. Conflitto di interessi

Eurovita non ha individuato alcun caso le cui condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi siano in conflitto con gli interessi dei Contraenti-Assicurati.

Eurovita non ha in portafoglio titoli azionari od obbligazionari emessi da società che hanno una partecipazione significativa nella Compagnia, inoltre non investe in fondi di investimento gestiti da società con partecipazione significativa in Eurovita.

Eurovita, in particolare, non riceve alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro provento ricevuto dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

In ogni caso, se Eurovita si trovasse in presenza di conflitto di interessi, opererebbe in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti-Assicurati.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

B.1. FASE DI ACCUMULO

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1 Descrizione delle prestazioni e garanzie

La durata del contratto è pari alla differenza in anni interi tra:

- l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza del Contraente-Assicurato, ovvero, per i soggetti per i quali non operi alcun regime pensionistico obbligatorio, l'età pensionabile determinata secondo l'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995,
- l'età assicurativa del Contraente-Assicurato stesso al momento della conclusione del contratto.

Il capitale al termine della fase di accumulo è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto della parte trattenuta da Eurovita a fronte delle spese di emissione del contratto indicate al successivo punto 10.1.1.

I premi confluiscono in una gestione interna di attivi, separata dalle altre attività della Compagnia, denominata EURORIV e vengono annualmente rivalutati in funzione del rendimento finanziario da essa conseguito. Eurovita riconosce comunque un rendimento annuo minimo garantito del 1,5%. Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite al contratto.

Eurovita si riserva la facoltà di rivedere la misura del tasso di interesse garantito nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998 in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base finanziaria avrà effetto solo sui premi successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal D. Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che regola la materia della previdenza complementare nel suo complesso.

In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono attivate ai sensi dell'art. 9-ter del decreto sopra indicato.

La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è quella di realizzare una forma di previdenza secondo i criteri di corrispettività mediante una gestione assicurativa dei premi corrisposti, con le seguenti prestazioni erogate a favore degli aventi diritto:

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità:

In caso di vita del Contraente-Assicurato al termine della fase di accumulo e qualora siano soddisfatti i requisiti di legge sotto specificati, Eurovita erogherà una prestazione sotto forma di rendita (si rinvia al punto B.2. per la descrizione delle prestazioni in rendita). A scelta del Contraente-Assicurato, Eurovita potrà erogare una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del capitale maturato al momento della richiesta della prestazione; in tal caso l'importo della rendita vitalizia verrà proporzionalmente ridotto.

La prestazione pensionistica per vecchiaia viene erogata al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il Contraente-Assicurato ha la facoltà di prolungare la durata della polizza anche oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, anche proseguendo nel versamento dei premi.

Si rinvia al punto 12 per la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile.

Il Contraente-Assicurato, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, può richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica per anzianità, purché l'età raggiunta non sia di più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con un minimo di 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

L'importo annuo della rendita vitalizia si determina moltiplicando il capitale rivalutato al termine della fase di accumulo per il coefficiente di conversione in rendita, di cui agli allegati alle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi descritte.

Qualora l'importo annuo della rendita calcolata sull'intero ammontare del capitale maturato, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, il Contraente-Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, non si applica inoltre ai Contraenti-Assicurati trasferiti da altri Fondi Pensione o forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

b) Riscatto

Riscatto parziale o totale per anticipazioni (capitale) - Su richiesta del Contraente-Assicurato, è consentito il riscatto totale o parziale del capitale maturato in polizza, a condizione che siano trascorsi almeno 8 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare ed esclusivamente per:

- l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione,
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi dell'art.7, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53.

L'esercizio del riscatto nelle ipotesi sopra indicate non comporta la risoluzione del contratto.

Riscatto totale per cessazione attività lavorativa (capitale) - Su richiesta del Contraente-Assicurato, e a condizione che non siano maturati i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica complementare, il pagamento del capitale maturato in polizza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa.

Riscatto totale in caso di decesso (capitale) - Su richiesta degli eredi, in caso di decesso del Contraente-Assicurato prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, è previsto il pagamento, agli eredi stessi, del capitale maturato in polizza alla data del decesso.

Il valore di riscatto è dato dal capitale rivalutato fino alla data della richiesta ovvero, in caso di decesso, fino alla data dell'evento, in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata EURORIV e con le modalità descritte al successivo punto 5; è comunque riconosciuto un tasso minimo di interesse annuo pari a 1,5%.

L'operazione di riscatto, se esercitata nel corso dei primi due anni, può comportare una penalizzazione economica rispetto ai premi corrisposti.

c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione

Su richiesta del Contraente-Assicurato, e a condizione che siano trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto, è consentito il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale o fondo pensione del capitale maturato in polizza al netto di una commissione pari a 50 Euro. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Il predetto limite temporale di tre anni non si applica qualora il Contraente-Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale presso un Fondo Pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione al cambiamento dell'attività lavorativa.

Il valore dell'importo trasferibile è dato dal capitale rivalutato fino alla data della richiesta in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata EURORIV e con le modalità descritte al successivo punto 5; è comunque riconosciuto un tasso minimo di interesse annuo pari a 1,5%.

3.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni

I coefficienti per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia sono stati determinati in base alla tavola di sopravvivenza ricavata dalle proiezioni della popolazione italiana pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 1996 e depositate dalla Compagnia presso l'ISVAP in data 3 luglio 1998, applicando un tasso tecnico pari al 1,5% annuo ed un caricamento dell'1,25% per le spese di erogazione della rendita vitalizia.

Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli

effettivi andamenti demografici e/o finanziari. Conseguentemente, a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o comunitario e dall'osservazione dei portafogli assicurativi, i coefficienti di conversione, relativamente alle basi demografiche, potranno essere modificati, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'ISVAP, in particolare di quanto previsto dalla Circolare 434/2001, a condizione che:

- a) siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rendita vitalizia non sia in corso di erogazione;
- c) la base demografica sia comunque mantenuta per un periodo minimo antecedente l'erogazione della rendita non inferiore a 3 anni.

La modifica avrà effetto su tutti i premi versati.

Eurovita comunica al Contraente-Assicurato la modifica precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate e allegando i nuovi coefficienti di conversione. Il Contraente-Assicurato, in caso di modifica sfavorevole, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione, senza l'applicazione di alcun onere.

Si rinvia al punto 22 per il dettaglio sui tempi e le modalità di comunicazione della modifica.

L'impresa si riserva la facoltà di rivedere la misura del tasso di interesse garantito nel rispetto della normativa vigente, in particolare nel rispetto del provvedimento ISVAP 1036/1998, in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base finanziaria avrà effetto solo sui premi successivi all'entrata in vigore delle modifiche, a condizione che siano decorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto e che il cliente ne sia stato preventivamente informato. Eurovita comunica al Contraente-Assicurato le conseguenze economiche della variazione sulle prestazioni assicurate.

Si rinvia al punto 22 per il dettaglio sui tempi e le modalità di comunicazione della modifica.

3.3 Progetto esemplificativo

Eurovita consegna al Contraente-Assicurato, unitamente al Fascicolo Informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato al fine di consentire al Contraente-Assicurato una valutazione orientativa del proprio fabbisogno previdenziale necessario ad integrare la pensione pubblica. Il Progetto, redatto secondo quanto disposto dalla Circolare ISVAP 445/2001, presenta i valori previdenziali maturati nel corso del rapporto contrattuale, nonché il valore della rendita da erogare, secondo due distinte ipotesi di redditività reale media di lungo periodo (stabilite dall'ISVAP), pari all'1% e al 3%.

4. Premi

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di premi ricorrenti di importo annuo non inferiore a 1.236 Euro, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte del Contraente-Assicurato. Al momento della stipula del contratto vengono scelti l'ammontare e la rateazione dei premi ricorrenti. Ad ogni ricorrenza annuale e con un preavviso di almeno 30 giorni il Contraente-Assicurato avrà la facoltà di variare il piano dei versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. In ogni momento potrà sospendere il versamento dei premi con la possibilità di riprenderli in un momento successivo.

Nel corso della durata contrattuale Eurovita può modificare gli importi minimi dei premi secondo quanto stabilito all'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

I premi ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadri-mestrali e semestrali) senza che questo comporti l'applicazione di costi aggiuntivi.

In qualsiasi momento il Contraente-Assicurato può sospendere il versamento dei premi mantenendo:

- il diritto alle prestazioni maturate e alla rivalutazione delle stesse;
- il diritto a riprendere i pagamenti da una successiva ricorrenza annuale.

In caso di mancato pagamento di un'intera annualità, il relativo capitale investito verrà ridotto in proporzione alle rate sub-annuali effettivamente corrisposte.

I premi devono essere versati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Paese IT - cd 19 - cin T - ABI 05000 - CAB 03200 - c/c CC0027011400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI o tramite addebito bancario su conto corrente (RID).

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto di assicurazione è collegato ad una speciale gestione patrimoniale denominata "EURORIV", separata dalle altre attività di Eurovita e disciplinata come specificato nella Sezione C), sulla quale Eurovita preleva una commissione di gestione di 0,75 punti percentuali della giacenza media. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24/02/1998, per attestarne la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Ai contratti viene attribuito, a titolo di partecipazione agli utili, un beneficio finanziario che proviene dal rendimento realizzato dalla gestione del Fondo EURORIV, rilevato nel mese di ottobre di ciascun anno. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo 1,05 punti percentuali al rendimento realizzato dalla Gestione EURORIV. Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 1,5%. Eurovita si riserva la facoltà di rivedere la misura del tasso di interesse garantito sulla base delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998 in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita di nuova commercializzazione. La modifica della base finanziaria avrà effetto solo sui premi successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

Inoltre, in caso di rendimento annuo del Fondo superiore al 6,25% (limite di over-performance) Eurovita trattiene una commissione del 10% sul rendimento eccedente il suddetto limite.

Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.

Tutti i capitali investiti (per capitale investito si intende l'importo di ciascun premio al netto delle relative spese) vengono rivalutati al 31/12 di ogni anno, sommandosi alle rivalutazioni generate dai premi versati nelle annualità precedenti, secondo il seguente criterio:

- la prima rivalutazione è effettuata in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione di ciascun premio e il 31/12 del medesimo anno;
- le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza precedente risulterà proporzionalmente ridotto.

6. Opzioni di contratto

In qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, e comunque al massimo entro 30 giorni dal termine della fase di accumulo, il Contraente-Assicurato può scegliere che gli sia liquidata la prestazione secondo una delle seguenti opzioni:

- a) 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile, le cui tipologie sono illustrate nel successivo paragrafo 7;
- b) massimo 50% sotto forma di capitale ed il restante sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile, le cui tipologie sono illustrate nel successivo paragrafo 7;
- c) fino al 100% del capitale assicurato, qualora l'importo annuo della rendita, ottenuto convertendo l'intero ammontare del capitale assicurato, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica ai Contraenti-Assicurati aventi la qualifica di "vecchio iscritto").

I costi relativi alle opzioni esercitabili sono indicati al successivo paragrafo 10.

Nel caso di mancata comunicazione del Contraente-Assicurato, e passati al massimo 5 anni di tacita proroga, Eurovita liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita rivalutabile illustrata al punto a) del presente articolo. Eurovita si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili.

B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

7. Erogazione della rendita e garanzie offerte

Il contratto prevede, a scelta del Contraente-Assicurato i seguenti tipi di rendita:

- a)** una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che il Contraente-Assicurato è in vita; oppure
- b)** una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, anche nel caso di morte del Contraente-Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo è in vita oppure
- c)** una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso del Contraente-Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita.

A scelta del Contraente-Assicurato la rendita posticipata potrà essere pagata con rateazione annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

L'importo della rendita vitalizia annua è determinato moltiplicando il capitale maturato alla fine della fase di accumulo per il coefficiente di conversione in rendita, di cui agli Allegati alle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi descritte, ed è annualmente rivalutato in base al rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata EURORIV. Eurovita si impegna a trasmettere, su richiesta del Contraente-Assicurato, i coefficienti di conversione delle tipologie di rendita non indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

In particolare, i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto:

- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza ricavata dalle proiezioni della popolazione italiana pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 1996 e depositate dalla Compagnia presso l'ISVAP in data 3 luglio 1998;
- del tasso tecnico del 1,5%;
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25%.

8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche (rendite) è calcolato sottraendo 0,75 punti percentuali al rendimento realizzato dalla gestione del Fondo EURORIV, rilevato nel mese di ottobre di ciascun anno.

La misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo per 1,015 la differenza fra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico del 1,5%, già conteggiato nel calcolo del premio.

Ad ogni anniversario della data in cui è iniziata l'erogazione, Eurovita rivaluterà la rendita assicurata come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica. La rendita rivalutata verrà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente, il risultato ottenuto moltiplicando detto importo per la misura della rivalutazione fissata a norma del punto 5; la prima rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis in funzione della data di conversione in rendita vitalizia della somma maturata nella posizione individuale del Contraente-Assicurato.

Gli aumenti della rendita assicurata verranno comunicati di volta in volta al Contraente-Assicurato. Il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato, risultante dalla predetta rivalutazione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

9. Gestione interna separata

- a) la gestione interna separata è denominata "EURORIV";
- b) la valuta di denominazione è l'Euro;
- c) la finalità della gestione è la conservazione del capitale e la massimizzazione dei risultati in termini di rendimento; in tale ottica il portafoglio è prevalentemente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia governativi che corporate, in gran parte denominati in Euro;
- d) il periodo di osservazione ai fini della determinazione del rendimento della gestione separata è

- costituito dai dodici mesi che precedono di un mese la ricorrenza anniversaria del contratto;
- e) il fondo è prevalentemente investito in titoli obbligazionari e per la parte residuale in titoli azionari. Nella gestione possono essere impiegati fondi comuni di investimento compreso ETF e fondi immobiliari;
- f) non risultano presenti attualmente nella gestione fondi di investimento o altri strumenti finanziari emessi o gestiti da società con partecipazione significativa nella Compagnia;
- g) qui di seguito si riporta una sintetica descrizione dello stile gestionale adottato.

Nel rispetto delle disposizioni emanate dall'organo di vigilanza le scelte gestionali vengono effettuate dopo analisi macroeconomiche internazionali, in collaborazione con la SGR cui è stata delegata la gestione, sia ai fini della determinazione dell'asset allocation tattica, sia del market timing. L'esigenza di massimizzazione del rendimento viene temperata da valutazioni del rischio sopportabile: del rischio legato alla durata finanziaria degli investimenti obbligazionari, del rischio paese per gli emittenti pubblici e del rischio di credito per quelli privati, comunque sempre all'interno dell'"investment grade". Quasi insignificante l'esposizione al rischio cambio data la prevalenza degli investimenti effettuati nell'area Euro.

La gestione del fondo è stata delegata alla Bipielle Fondicri SGR e la società di revisione che certifica la gestione interna separata è la Deloitte & Touche Italia.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

10. Costi

10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente-Assicurato

10.1.1. Costi gravanti sul premio

I costi applicati ai premi versati sono fissi, non sono funzione dell'età e/o del sesso del Contraente-Assicurato. In particolare sui versamenti ricorrenti è applicata una spesa fissa pari a 36 Euro prelevata dal primo versamento di ciascun anno.

Descrizione	Importo
Spese di emissione	36 Euro
Spese fisse su premi aggiuntivi	36 Euro

Non sono applicati interessi di frazionamento in caso di rateazione sub-annuale dei premi.

10.1.2. Costi per riscatto e trasferimento

Non è previsto alcun costo in caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale.

In caso di trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione, sarà trattenuta una spesa fissa di 50 Euro direttamente sull'importo da trasferire.

10.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Dal rendimento della gestione patrimoniale "EURORIV" vengono prelevati i seguenti costi:

Descrizione costi	Importi percentuali
Commissione di gestione	0,75 punti percentuali
Rendimento trattenuto da Eurovita	1,05 punti percentuali
Commissione di over-performance (per rendimenti superiori a 6,25%)	10% (sul rendimento eccedente il limite di over-performance)

10.3 Costi per l'erogazione della rendita

La commissione percentuale di erogazione della rendita, pari all'1,25%, è già compresa nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita.

11. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto.

12. Regime fiscale

12.1. Regime fiscale dei premi

I premi non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

I premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore del Contraente-Assicurato, sono deducibili – insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.Lgs. 124/93 – dal reddito complessivo IRPEF del Contraente-Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico) alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo fino ad un massimo di 5.164,57 Euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva istituita ai sensi del D.Lgs. 124/93, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a detta forma pensionistica collettiva e comunque entro i sopra indicati limiti.

Se il Contraente-Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare ad Eurovita (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo del premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. Solo in tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

12.2. Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

12.3. Regime fiscale delle prestazioni¹

Tassazione della rendita vitalizia

- L'importo derivante dai soli premi corrisposti e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
- L'importo derivante dai risultati finanziari maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituisce reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- Sull'importo derivante dai premi corrisposti e non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non viene applicata alcuna tassazione in fase di erogazione della rendita.

Tassazione dei capitali, riscatti parziali, trasferimenti

- Il valore del riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
- Le altre prestazioni in forma di capitale, sono soggette a tassazione separata. In generale la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, applicando un'aliquota provvisoria; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a ricalcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni.

La tassazione separata verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta solamente nei seguenti casi:

- se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato;
- se l'importo viene liquidato a seguito del decesso del Contraente-Assicurato;
- se l'importo annuo della rendita derivante dalla conversione dei due terzi del capitale maturato risulta inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/95;
- se il riscatto viene richiesto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

¹ Disposizioni particolari trovano applicazione nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 2003, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

- Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dal D.Lgs. 124/93 è esente da ogni onere fiscale.

Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso del Contraente-Assicurato è altresì esente dall'imposta sulle successioni.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente-Assicurato:

a. riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero la lettera di conferma

oppure

b. sottoscrive il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è perfezionato oppure alle ore 24 del giorno indicato nella polizza o nella lettera di conferma, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è perfezionato.

14. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per il verificarsi della cause previste dal D. Lgs. 124/93 di seguito precisate:

- prima dell'accesso alle prestazioni previdenziali:
 - a) in caso di trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale ovvero ad un fondo pensione,
 - b) a seguito della richiesta, da parte del Contraente-Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che il Contraente-Assicurato stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica,
 - c) a seguito della richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso del Contraente-Assicurato;
- alla data di accesso alle prestazioni previdenziali o in un momento successivo:
 - a) in caso di liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale alle condizioni previste dal D. Lgs. 124/93,
 - b) in fase di erogazione della rendita vitalizia, a seguito del decesso del Contraente-Assicurato (fermo rimanendo il numero di rate eventualmente previste dalla rendita certa) o, se previsto, del soggetto subentrato a quest'ultimo nel percepimento della rendita reversibile.

In caso di mancato pagamento di un'intera annualità, il relativo capitale investito verrà ridotto in proporzione alle rate sub-annuali effettivamente corrisposte.

In caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge. Il Contraente-Assicurato può, comunque alla ricorrenza annuale del contratto riprendere il pagamento dei premi, ovvero, effettuare in qualunque momento versamenti aggiuntivi.

15. Revoca della proposta

Per i contratti emessi mediante il modulo di proposta, una volta sottoscritta la proposta, il Contraente-Assicurato può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il contratto si considera concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente-Assicurato ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta a mezzo lettera di conferma firmata da Eurovita.

La revoca della proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 - 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente-Assicurato degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

L'impresa è tenuta al rimborso della somme eventualmente pagate dal Contraente-Assicurato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al punto 10.1.1, individuate e quantificate in 36 Euro.

16. Diritto di recesso

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente-Assicurato sottoscrive il documento di polizza ovvero, in caso di sottoscrizione della proposta, riceve la lettera di conferma da parte di Eurovita.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Il recesso dal contratto deve essere comunicato mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente-Assicurato degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente-Assicurato, previa consegna dell'originale della polizza ovvero della lettera di conferma e delle eventuali appendici, un importo pari ai premi versati, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 10.1.1, individuate e quantificate in 36 Euro, nonché l'eventuale parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

17. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa: l'originale della polizza (ovvero della proposta e della lettera di conferma) e delle eventuali appendici, i dati anagrafici e fiscali dei Beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione e nei moduli RICHIESTA DI USCITA o RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE disponibili presso la Banca in cui è stato concluso il contratto.

Eurovita, entro 23 (ventitré) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'Istituto che ha emesso il contratto l'atto di quietanza che deve essere compilato e sottoscritto dall'avente diritto (il quale riceve al suo domicilio un avviso di convocazione presso l'Istituto) e restituito a Eurovita. Tali termini non trovano applicazione nei casi di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e di riscatto totale per i quali il Decreto 124/93 prevede il termine di sei mesi.

Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

Si ricorda che l'art. 2952 Cod. Civ. dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto stesso si fonda.

18. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente-Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

19. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

20. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Eurovita – Servizio Portafoglio – Via Sicilia 169, 00187 Roma – numero di fax 06-42.90.00.89 e-mail: assicurazioni@eurovita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

21. Ulteriore informativa disponibile

Eurovita si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente-Assicurato, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, disponibili, inoltre, sul sito Internet della Compagnia www.eurovitassicurazioni.it

22. Informativa in corso di contratto

Eurovita comunicherà tempestivamente al Contraente-Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione Interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Eurovita comunicherà al Contraente-Assicurato l'eventuale modifica della base demografica e dei coefficienti di conversione in rendita almeno 60 giorni prima della data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

Nei sessanta giorni successivi alla data di effetto della modifica, il Contraente-Assicurato potrà avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione. In tal caso Eurovita non applicherà la commissione di trasferimento.

Eurovita si impegna, inoltre, a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

nel corso della fase di accumulo:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e degli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;

nel corso della fase di erogazione:

- a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente,
- b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto,
- c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione EURORIV, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti da Eurovita, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

23. Comunicazioni del Contraente-Assicurato ad Eurovita

Il Contraente-Assicurato è tenuto ad inoltrare alla Compagnia (via posta ordinaria, o consegnando la richiesta allo sportello bancario dove è stato concluso il contratto):

- modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto,
- sospensione, modifica, riattivazione dei premi previsti dal contratto.

Inoltre, il Contraente-Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare a Eurovita, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione, l'importo del premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione, Eurovita considererà dedotti i premi versati.

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte



INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e Eurovita, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (8) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indi-

cate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Servizio Portafoglio Via Sicilia, 169 – 00187 Roma (Italia) tel. 06/474821 - fax 06/42900089 – e-mail assicurazioni@eurovita.it (11)

NOTE

- 1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
 - organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);

- CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 8) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EURORA PREVIDENZA

Contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili destinato ad attuare una forma pensionistica individuale(cod. tariffa 0131)

ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente-Assicurato nella proposta o nella polizza e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente-Assicurato:

- a. riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero la lettera di conferma,
- oppure
- b. sottoscrive il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno indicato in polizza o nella lettera di conferma di Eurovita, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

ART. 3 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente-Assicurato può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente-Assicurato degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente-Assicurato, previa consegna dell'originale della lettera di conferma o della polizza e delle eventuali appendici, un importo pari al premio iniziale, al netto delle spese di emissione di 36 Euro (cfr. art. 9), nonché l'eventuale parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

ART. 4 - BENEFICIARI

Ai sensi del D.Lgs. 124/93 e successive modifiche e integrazioni, beneficiario in caso di vita delle prestazioni di cui al successivo art. 6 è il Contraente-Assicurato.

I beneficiari in caso di premorienza del Contraente-Assicurato sono gli eredi di quest'ultimo.

ART. 5 - DURATA

La durata del contratto è pari alla differenza in anni interi tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella di ingresso in assicurazione. Per i soggetti per i quali non opera alcun regime pensionistico obbligatorio l'età pensionabile è determinata secondo l'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni (pari a 57 anni con un minimo di adesione al fondo di 5 anni). È possibile prolungare la durata oltre l'età pensionabile di vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni. Al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia, e in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata,

anche non proseguendo il pagamento dei premi, per un periodo non superiore a 5 anni. Al termine dei 5 anni di proroga automatica, Eurovita liquiderà, su richiesta, le prestazioni previste.

ART. 6 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Il presente contratto è una forma pensionistica disciplinata dal Decreto Legislativo 21/04/93 n. 124 e successive modificazioni, attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti con il quale la Società si impegna a corrispondere, all'età pensionabile del Contraente-Assicurato, il pagamento di una rendita vitalizia per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio. L'importo annuo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il capitale assicurato e rivalutato alla data di richiesta della prestazione pensionistica per il coefficiente di conversione riportato in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione, corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età del Contraente-Assicurato all'atto della conversione, all'anno di nascita del Contraente-Assicurato nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

A seconda della tipologia di prestazione, l'età pensionabile sarà determinata secondo i seguenti criteri:

- per le prestazioni pensionistiche di vecchiaia, l'età pensionabile sarà quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipare a forme pensionistiche complementari complessivamente per almeno 5 anni;
- per le prestazioni pensionistiche di anzianità, l'età pensionabile sarà quella raggiunta, a condizione che il Contraente-Assicurato cessi la propria attività lavorativa e purché l'età raggiunta non sia di più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complessivamente non inferiore a 15 anni.

È consentita la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

A scelta del Contraente-Assicurato, Eurovita potrà erogare una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del capitale maturato al momento della richiesta della prestazione; in tal caso l'importo della rendita vitalizia verrà proporzionalmente ridotto.

Qualora l'importo annuo della rendita calcolata sull'intero ammontare del capitale maturato, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, il Contraente-Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, non si applica inoltre ai Contraenti-Assicurati trasferiti da altri Fondi Pensione o forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

ART. 7 - PREMI

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di premi ricorrenti di importo annuo non inferiore a 1.236 Euro, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte del Contraente-Assicurato. Ad ogni ricorrenza annuale il Contraente-Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito.

Il Contraente-Assicurato, nel corso del contratto, ha facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a 536 Euro, che incrementano il capitale garantito.

Nel corso della durata contrattuale Eurovita può modificare gli importi minimi dei premi secondo quanto stabilito all'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

I premi ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) senza che questo comporti l'applicazione di costi aggiuntivi.

In qualsiasi momento il Contraente-Assicurato può sospendere il versamento dei premi mantenendo:

- il diritto alle prestazioni maturate e alla rivalutazione delle stesse;
- il diritto a riprendere i pagamenti da una successiva ricorrenza annuale.

In caso di mancato pagamento di un'intera annualità, il relativo capitale investito verrà ridotto in proporzione alle rate sub-annuali effettivamente corrisposte.

I premi devono essere versati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita o tramite addebito bancario su conto corrente (RID).

ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La risoluzione del contratto per mancato pagamento della prima annualità non trova applicazione in questa tipologia contrattuale.

ART. 9 - COSTI

I costi applicati ai premi versati sono fissi, non sono funzione dell'età e/o del sesso del Contraente-Assicurato. In particolare sui versamenti ricorrenti è applicata una spesa fissa pari a 36 Euro prelevata dal primo versamento di ciascun anno.

Descrizione	Importo
Spese di emissione	36 Euro
Spese fisse su premi aggiuntivi	36 Euro

Non è previsto alcun costo in caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale.

In caso di trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione, sarà trattenuta una spesa fissa di 50 Euro direttamente sull'importo da trasferire.

Dal rendimento della gestione patrimoniale "EURORIV" vengono prelevati i seguenti costi:

Descrizione costi	Importi percentuali
Commissione di gestione	0,75 punti percentuali
Rendimento trattenuto da Eurovita	1,05 punti percentuali
Commissione di over-performance (per rendimenti superiori a 6,25%)	10% (sul rendimento eccedente il limite di over-performance)

ART. 10 - RIVALUTAZIONI

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale complessivamente investito, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine Eurovita gestisce separatamente attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del FONDO EURORIV (di seguito denominato Fondo), riportato nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a), b) e c).

a) Misura della Rivalutazione

Eurovita determina la misura della rivalutazione da attribuire al contratto sottraendo 1,05 punti percentuali al rendimento annuo riferito al mese di ottobre.

Per rendimento annuo si intende quello calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi precedenti rapportando il risultato finanziario al valore medio del Fondo nel medesimo periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio del Fondo sono definiti al punto 3 del Regolamento, con riferimento al periodo considerato.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 1,5%. Eurovita si riserva la facoltà di rivedere la misura del tasso di interesse garantito nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998 in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita di nuova commercializzazione. La modifica della base finanziaria avrà effetto solo sui premi successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

Inoltre, in caso di rendimento annuo del Fondo superiore al 6,25% (limite di over-performance) Eurovita trattiene una commissione del 10% sul rendimento eccedente il suddetto limite.

b) Modalità della rivalutazione

Il 31/12 di ogni anno, Eurovita rivaluta la somma dei capitali investiti, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a).

Tutti i capitali investiti vengono rivalutati al 31/12 di ogni anno, sommandosi alle rivalutazioni generate dai premi versati in precedenza, secondo il seguente criterio:

- per i premi ricorrenti la prima rivalutazione è effettuata dividendo il capitale investito per il numero delle rate sub-annuali e applicando a tale risultato la misura di rivalutazione in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione di ciascuna rata di premio e il 31/12 del medesimo anno;
- per i premi aggiuntivi la prima rivalutazione è effettuata applicando la misura della rivalutazione in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione del premio e il 31/12 del medesimo anno;
- le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza precedente risulterà proporzionalmente ridotto secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

c) Rivalutazioni infrannuali

Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate in base al regime finanziario dell'interesse composto.

d) Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche

Il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche (rendite) è calcolato sottraendo 0,75 punti percentuali al rendimento realizzato dalla gestione del Fondo EURORIV, rilevato nel mese di ottobre di ciascun anno.

La misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo per 1,015 la differenza fra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico del 1,5%, già conteggiato nel calcolo del premio.

Ad ogni anniversario della data in cui è iniziata l'erogazione, Eurovita rivaluterà la rendita assicurata come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

La rendita rivalutata verrà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente, il risultato ottenuto moltiplicando detto importo per la misura della rivalutazione fissata a norma del punto a); la prima rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis in funzione della data di conversione in rendita vitalizia della somma maturata nella posizione individuale del Contraente-Assicurato.

Gli aumenti della rendita assicurata verranno comunicati di volta in volta al Contraente-Assicurato. Il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato, risultante dalla predetta rivalutazione.

ART. 11 - RISCATTO

Riscatto parziale o totale per anticipazioni (capitale) - Su richiesta del Contraente-Assicurato, è consentito il riscatto totale o parziale del capitale maturato in polizza, a condizione che siano trascorsi almeno 8 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare ed esclusivamente per:

- l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione,
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi dell'art.7, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53.

A seguito del riscatto parziale, il capitale rivalutato viene diminuito in base al rapporto tra l'importo liquidato e l'importo riscattabile.

L'esercizio del riscatto nelle ipotesi sopra indicate non comporta la risoluzione del contratto.

Riscatto totale per cessazione attività lavorativa (capitale) - Su richiesta del Contraente-Assicurato, è altresì consentito il riscatto totale del capitale maturato in polizza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica.

Riscatto totale in caso di decesso (capitale) - Su richiesta degli eredi, in caso di decesso del Contraente-Assicurato prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, è previsto il pagamento, agli eredi stessi, del capitale maturato in polizza alla data del decesso.

Il valore di riscatto è dato dal capitale rivalutato fino alla data della richiesta ovvero, in caso di decesso, fino alla data dell'evento, in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata EURORIV e con le modalità descritte all'art. 10.

ART. 12 - OPZIONI DI CONTRATTO

In qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, e comunque al massimo entro 30 giorni dal termine della fase di accumulo, il Contraente-Assicurato può scegliere che gli sia liquidata la prestazione secondo una delle seguenti opzioni:

- a) 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile, le cui tipologie sono di seguito illustrate;
- b) massimo 50% sotto forma di capitale ed il restante sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile, le cui tipologie sono di seguito illustrate;
- c) fino al 100% del capitale assicurato, qualora l'importo annuo della rendita, ottenuto convertendo l'intero ammontare del capitale assicurato, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica ai Contraenti-Assicurati aventi la qualifica di "vecchio iscritto").

Il contratto prevede, a scelta del Contraente-Assicurato i seguenti tipi di rendita:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che il Contraente-Assicurato è in vita; oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, anche nel caso di morte del Contraente-Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo è in vita oppure
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso del Contraente-Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita.

I costi relativi alle opzioni esercitabili sono indicati all'art. 9.

Nel caso di mancata comunicazione del Contraente-Assicurato, e passati al massimo 5 anni di tacita proroga, Eurovita liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita rivalutabile illustrata al punto a) del presente articolo. Eurovita si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili.

ART. 13 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 14 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di riscatto totale:

- modulo RICHIESTA DI USCITA, sottoscritto dal Contraente-Assicurato in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza, denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria, oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- la documentazione che attesti il verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; in particolare in caso di *cessazione dell'attività lavorativa*:
 - per lavoratore dipendente: dichiarazione del datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del rapporto di lavoro;
 - per lavoratore autonomo o libero professionista: atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l'avvenuta cessa-

zione dell'attività lavorativa; documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall'albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio);

- per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l'uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa).
- la dichiarazione sottoscritta dal Contraente-Assicurato che attesti l'importo dei premi che non ha dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione.

In caso di riscatto parziale:

- modulo RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE, sottoscritto dal Contraente-Assicurato in presenza dell'operatore bancario;
- la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; in particolare:
 - in caso di *spese sanitarie* per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: dichiarazione ASL attestante il carattere straordinario e necessario delle spese sanitarie (copia disponibile presso l'Istituto di Credito), le regolari fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati;
 - in caso di *acquisto prima casa* di abitazione per sé o per i figli: copia del rogito notarile di compravendita o il contratto preliminare con vidima notarile e, nel caso di acquisto a favore dei figli, anche lo stato di famiglia. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - in caso di *interventi di recupero del patrimonio edilizio* relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli: le regolari fatture attestanti le spese sostenute oppure i preventivi di spesa di operatori specializzati del settore e, nel caso di opere a favore dei figli, anche lo stato di famiglia. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - in caso di *congedi e formazione continua*: certificato di frequenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- la dichiarazione sottoscritta dal Contraente-Assicurato che attesti l'importo dei premi che non ha dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione.

In caso di trasferimento ad un'altra forma pensionistica individuale o fondo pensione:

- modulo RICHIESTA DI USCITA, sottoscritto dal Contraente-Assicurato in presenza dell'operatore bancario;
- documentazione attestante l'iscrizione ad altra forma di previdenza complementare unitamente alle coordinate bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento;

In caso di sinistro:

- modulo RICHIESTA DI USCITA, sottoscritto dagli aventi diritto in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza, denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria, oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di morte del Contraente-Assicurato riportante la data di nascita;
- copia conforme all'originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento);
- atto notorio o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a 129.000 Euro, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario Comunale; tali documenti dovranno contenere anche l'indicazione degli eredi legittimi;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni;
- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI;
- fotocopia del documento d'identità dei Beneficiari.

In caso di liquidazione della rendita:

- modulo RICHIESTA DI USCITA, sottoscritto dal Contraente-Assicurato in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza, denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria, oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall'Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell'interessato inerente il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n.335;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a certificare l'esistenza in vita del Contraente-Assicurato; in caso di rendita certa tale dichiarazione dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita;
- in caso di rendita reversibile allegare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso del Contraente-Assicurato, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta.

Eurovita, entro 23 (ventitré) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'Istituto che ha emesso il contratto l'atto di quietanza che deve essere compilato e sottoscritto dall'avente diritto (il quale riceve al suo domicilio un avviso di convocazione presso l'Istituto) e restituito a Eurovita. Tali termini non trovano applicazione nei casi di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e di riscatto totale per i quali il Decreto 124/93 prevede il termine di sei mesi.

Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

ART. 15 - TRASFERIMENTI

Su richiesta del Contraente-Assicurato, e a condizione che siano trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto, è consentito il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale o fondo pensione del capitale maturato in polizza al netto di una commissione pari a 50 Euro. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Il predetto limite temporale di tre anni non si applica qualora il Contraente-Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale presso un Fondo Pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione al cambiamento dell'attività lavorativa.

Il valore dell'importo trasferibile è dato dal capitale rivalutato fino alla data della richiesta in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata EURORIV e con le modalità descritte all'art. 10.

ART. 16 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente-Assicurato, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 17 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente-Assicurato o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

ART. 18 - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO MINIMO DEI PREMI E DELLE SPESE

Eurovita si riserva il diritto di modificare, nel corso della durata contrattuale, il valore dell'importo

minimo dei premi (cfr. art. 7) e l'importo delle spese di cui all'art. 9. Tali aggiornamenti non potranno in ogni caso discostarsi dalla variazione dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo della Zona Euro (HICP EUR) intervenuta dall'ultimo adeguamento.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "EURORIV"

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli Investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome EURORIV, ed indicata nel seguito con la sigla "RIV1".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "RIV1".

La gestione della "RIV1" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della "RIV1" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/2/98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza della "RIV1" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV1", il rendimento annuo della "RIV1", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della "RIV1" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV1" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV1" stessa. Per risultato finanziario della "RIV1" si devono intendere i proventi finanziari dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV1" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, delle spese di certificazione e di una commissione di gestione pari allo 0,75% del valore medio della "RIV1". Se il risultato finanziario risulterà inferiore alla commissione di gestione, la stessa sarà di importo pari al risultato effettivamente realizzato. In ogni caso l'applicazione della commissione di gestione non potrà mai rendere negativo il risultato finanziario.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "RIV1" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "RIV1" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "RIV1" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV1".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV1". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV1", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

EURORA PREVIDENZA

(cod. tariffa 0131)

ALLEGATO N° 1 - TAVOLE DI CONVERSIONE IN RENDITA

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA
IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO : 1,5%**

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	38,451	38,080	37,958	37,897	37,837	37,777
51	39,314	38,926	38,799	38,735	38,672	38,609
52	40,227	39,821	39,688	39,622	39,556	39,490
53	41,195	40,770	40,630	40,560	40,491	40,422
54	42,221	41,775	41,628	41,555	41,482	41,410
55	43,311	42,841	42,687	42,610	42,534	42,457
56	44,467	43,972	43,809	43,729	43,648	43,568
57	45,695	45,172	45,001	44,916	44,831	44,746
58	47,001	46,449	46,267	46,177	46,088	45,998
59	48,395	47,810	47,618	47,522	47,427	47,332
60	49,889	49,267	49,063	48,962	48,861	48,760
61	51,489	50,827	50,610	50,502	50,394	50,287
62	53,204	52,497	52,266	52,151	52,036	51,922
63	55,045	54,289	54,041	53,919	53,796	53,675
64	57,026	56,214	55,949	55,817	55,686	55,555
65	59,158	58,285	58,000	57,858	57,717	57,577
66	61,457	60,515	60,208	60,055	59,904	59,753
67	63,940	62,922	62,590	62,425	62,261	62,098
68	66,628	65,522	65,162	64,984	64,806	64,629
69	69,537	68,334	67,943	67,748	67,556	67,364
70	72,691	71,378	70,950	70,738	70,528	70,319
71	76,112	74,674	74,206	73,974	73,744	73,515
72	79,845	78,264	77,750	77,496	77,244	76,993
73	83,926	82,180	81,614	81,335	81,056	80,780
74	88,394	86,459	85,833	85,523	85,216	84,911
75	93,295	91,143	90,447	90,104	89,763	89,424
76	98,677	96,272	95,496	95,114	94,734	94,357
77	104,598	101,900	101,032	100,603	100,177	99,756
78	111,138	108,098	107,120	106,638	106,162	105,688
79	118,406	114,960	113,856	113,312	112,773	112,238
80	126,537	122,611	121,355	120,738	120,126	119,520

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1942 al 1951. Per i nati dal 1952 al 1965 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno e per i nati dal 1966 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati nel 1941 o negli anni precedenti l'età dovrà essere aumentata di un anno.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA
IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO: 1,5%**

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	38,406	38,036	37,914	37,854	37,793	37,733
51	39,263	38,877	38,75	38,687	38,624	38,561
52	40,17	39,766	39,633	39,567	39,501	39,435
53	41,13	40,706	40,567	40,498	40,429	40,36
54	42,147	41,702	41,556	41,483	41,41	41,338
55	43,225	42,757	42,604	42,527	42,451	42,375
56	44,368	43,875	43,714	43,633	43,553	43,473
57	45,581	45,061	44,891	44,806	44,721	44,637
58	46,87	46,321	46,14	46,051	45,962	45,873
59	48,244	47,662	47,471	47,376	47,281	47,187
60	49,712	49,094	48,891	48,791	48,69	48,591
61	51,28	50,623	50,408	50,301	50,194	50,088
62	52,957	52,256	52,027	51,913	51,799	51,686
63	54,751	54,002	53,757	53,636	53,515	53,394
64	56,672	55,871	55,609	55,479	55,349	55,22
65	58,733	57,872	57,591	57,451	57,313	57,174
66	60,943	60,016	59,714	59,564	59,415	59,266
67	63,315	62,316	61,99	61,829	61,668	61,508
68	65,864	64,784	64,432	64,257	64,084	63,911
69	68,604	67,433	67,052	66,862	66,674	66,488
70	71,548	70,276	69,861	69,656	69,452	69,249
71	74,712	73,325	72,874	72,651	72,429	72,208
72	78,12	76,605	76,113	75,87	75,628	75,387
73	81,79	80,131	79,593	79,327	79,062	78,799
74	85,741	83,92	83,33	83,039	82,749	82,461
75	89,994	87,99	87,342	87,021	86,702	86,386
76	94,567	92,356	91,642	91,289	90,939	90,591
77	99,473	97,03	96,243	95,853	95,467	95,084
78	104,73	102,025	101,154	100,724	100,298	99,875
79	110,35	107,351	106,388	105,912	105,441	104,974
80	116,34	113,012	111,944	111,418	110,898	110,381

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1942 al 1951. Per i nati dal 1952 al 1965 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno e per i nati dal 1966 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati nel 1941 o negli anni precedenti l'età dovrà essere aumentata di un anno.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA
IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO: 1,5%**

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	38,271	37,904	37,783	37,723	37,663	37,603
51	39,11	38,727	38,601	38,538	38,476	38,413
52	39,996	39,595	39,464	39,398	39,333	39,267
53	40,931	40,512	40,374	40,305	40,237	40,169
54	41,919	41,479	41,334	41,262	41,191	41,119
55	42,963	42,501	42,349	42,273	42,198	42,123
56	44,065	43,579	43,42	43,34	43,261	43,182
57	45,23	44,718	44,55	44,466	44,383	44,3
58	46,462	45,922	45,744	45,656	45,569	45,481
59	47,766	47,195	47,008	46,915	46,822	46,73
60	49,149	48,545	48,347	48,249	48,151	48,053
61	50,614	49,974	49,764	49,66	49,556	49,453
62	52,166	51,486	51,263	51,152	51,042	50,933
63	53,808	53,085	52,848	52,731	52,614	52,497
64	55,545	54,775	54,523	54,398	54,273	54,149
65	57,382	56,56	56,291	56,158	56,025	55,893
66	59,32	58,442	58,155	58,013	57,872	57,731
67	61,362	60,424	60,117	59,965	59,814	59,663
68	63,511	62,506	62,178	62,015	61,853	61,692
69	65,764	64,687	64,336	64,161	63,988	63,816
70	68,119	66,965	66,589	66,402	66,217	66,032
71	70,575	69,337	68,933	68,733	68,535	68,337
72	73,127	71,798	71,365	71,151	70,938	70,727
73	75,761	74,336	73,872	73,643	73,414	73,188
74	78,461	76,933	76,437	76,191	75,947	75,704
75	81,203	79,568	79,037	78,774	78,513	78,254
76	83,958	82,21	81,645	81,364	81,086	80,809
77	86,691	84,829	84,227	83,929	83,632	83,338
78	89,365	87,388	86,748	86,432	86,119	85,807
79	91,942	89,85	89,175	88,841	88,509	88,18
80	94,386	92,184	91,472	91,12	90,772	90,426

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1942 al 1951. Per i nati dal 1952 al 1965 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno e per i nati dal 1966 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati nel 1941 o negli anni precedenti l'età dovrà essere aumentata di un anno.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA
IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO: 1,5%**

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	34,516	34,217	34,118	34,069	34,02	33,972
51	35,181	34,87	34,768	34,717	34,666	34,616
52	35,882	35,559	35,453	35,4	35,347	35,295
53	36,623	36,287	36,176	36,121	36,066	36,011
54	37,407	37,056	36,941	36,883	36,826	36,769
55	38,237	37,87	37,749	37,689	37,63	37,57
56	39,117	38,733	38,607	38,544	38,482	38,419
57	40,051	39,649	39,517	39,452	39,386	39,321
58	41,046	40,624	40,486	40,416	40,348	40,279
59	42,106	41,662	41,516	41,444	41,371	41,299
60	43,237	42,769	42,616	42,539	42,463	42,387
61	44,447	43,952	43,79	43,709	43,628	43,548
62	45,741	45,218	45,046	44,96	44,875	44,79
63	47,13	46,574	46,392	46,301	46,211	46,121
64	48,622	48,031	47,837	47,741	47,645	47,549
65	50,229	49,598	49,391	49,289	49,186	49,085
66	51,963	51,288	51,068	50,958	50,848	50,74
67	53,839	53,115	52,878	52,76	52,643	52,527
68	55,874	55,095	54,84	54,713	54,587	54,462
69	58,088	57,246	56,971	56,834	56,698	56,563
70	60,502	59,589	59,291	59,143	58,996	58,849
71	63,142	62,148	61,824	61,663	61,503	61,344
72	66,035	64,949	64,595	64,42	64,245	64,071
73	69,215	68,023	67,635	67,442	67,251	67,061
74	72,717	71,403	70,975	70,764	70,553	70,344
75	76,585	75,128	74,655	74,421	74,188	73,956
76	80,865	79,243	78,717	78,456	78,197	77,94
77	85,625	83,808	83,22	82,928	82,639	82,352
78	90,933	88,887	88,225	87,898	87,573	87,252
79	96,875	94,556	93,808	93,438	93,071	92,707
80	103,551	100,906	100,054	99,633	99,216	98,803

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1944 al 1950. Per i nati dal 1951 al 1964 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno e per i nati dal 1965 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati nel 1943 o negli anni precedenti l'età dovrà essere aumentata di un anno.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA
IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO: 1,5%**

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	34,498	34,199	34,101	34,052	34,003	33,954
51	35,161	34,851	34,749	34,698	34,647	34,597
52	35,861	35,539	35,433	35,38	35,327	35,274
53	36,601	36,265	36,154	36,099	36,044	35,989
54	37,382	37,032	36,917	36,859	36,802	36,745
55	38,21	37,844	37,723	37,664	37,604	37,544
56	39,087	38,704	38,578	38,516	38,453	38,391
57	40,019	39,618	39,486	39,42	39,355	39,29
58	41,01	40,589	40,45	40,382	40,313	40,244
59	42,065	41,622	41,477	41,404	41,332	41,26
60	43,191	42,724	42,57	42,494	42,418	42,342
61	44,393	43,9	43,738	43,657	43,577	43,497
62	45,679	45,157	44,985	44,9	44,815	44,731
63	47,056	46,503	46,321	46,23	46,14	46,051
64	48,535	47,946	47,753	47,657	47,562	47,466
65	50,126	49,498	49,292	49,19	49,088	48,986
66	51,84	51,168	50,948	50,839	50,73	50,622
67	53,69	52,97	52,735	52,617	52,501	52,385
68	55,692	54,918	54,665	54,539	54,414	54,289
69	57,864	57,028	56,755	56,62	56,485	56,35
70	60,222	59,318	59,023	58,876	58,73	58,585
71	62,789	61,807	61,486	61,327	61,168	61,011
72	65,585	64,514	64,165	63,992	63,819	63,648
73	68,637	67,465	67,083	66,894	66,705	66,518
74	71,97	70,682	70,263	70,056	69,849	69,644
75	75,614	74,193	73,732	73,503	73,276	73,05
76	79,598	78,026	77,516	77,263	77,012	76,762
77	83,962	82,215	81,649	81,368	81,09	80,813
78	88,739	86,79	86,159	85,846	85,537	85,229
79	93,962	91,779	91,074	90,726	90,38	90,037
80	99,662	97,21	96,419	96,029	95,642	95,257

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1944 al 1950. Per i nati dal 1951 al 1964 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno e per i nati dal 1965 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati nel 1943 o negli anni precedenti l'età dovrà essere aumentata di un anno.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA
IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO: 1,5%**

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	34,449	34,151	34,053	34,004	33,955	33,907
51	35,109	34,799	34,697	34,647	34,596	34,546
52	35,804	35,483	35,377	35,324	35,272	35,219
53	36,538	36,203	36,093	36,038	35,984	35,929
54	37,314	36,965	36,85	36,792	36,735	36,679
55	38,134	37,769	37,649	37,589	37,53	37,471
56	39,002	38,621	38,495	38,433	38,371	38,309
57	39,923	39,523	39,392	39,327	39,262	39,197
58	40,9	40,481	40,343	40,275	40,207	40,138
59	41,939	41,498	41,354	41,282	41,21	41,138
60	43,044	42,58	42,428	42,352	42,277	42,201
61	44,221	43,732	43,571	43,491	43,411	43,332
62	45,477	44,959	44,789	44,705	44,621	44,537
63	46,816	46,268	46,088	45,999	45,91	45,821
64	48,248	47,666	47,475	47,38	47,286	47,192
65	49,779	49,159	48,956	48,856	48,755	48,655
66	51,417	50,756	50,54	50,432	50,325	50,219
67	53,17	52,464	52,233	52,118	52,003	51,89
68	55,048	54,291	54,044	53,921	53,798	53,677
69	57,058	56,246	55,98	55,848	55,717	55,586
70	59,21	58,336	58,05	57,908	57,767	57,627
71	61,51	60,567	60,259	60,106	59,954	59,803
72	63,962	62,943	62,611	62,446	62,282	62,119
73	66,57	65,467	65,107	64,929	64,751	64,575
74	69,33	68,134	67,745	67,552	67,36	67,169
75	72,235	70,938	70,515	70,306	70,098	69,891
76	75,269	73,862	73,404	73,178	72,952	72,728
77	78,409	76,883	76,387	76,142	75,898	75,656
78	81,616	79,964	79,428	79,163	78,899	78,637
79	84,841	83,058	82,48	82,194	81,909	81,627
80	88,024	86,106	85,485	85,177	84,872	84,569

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1944 al 1950. Per i nati dal 1951 al 1964 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno e per i nati dal 1965 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati nel 1943 o negli anni precedenti l'età dovrà essere aumentata di un anno.

GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione	La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce ai Contraenti-Assicurati.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente-Assicurato.
Contraente-Assicurato	Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società e sulla cui vita viene stipulato il contratto. Deve coincidere con il Beneficiario caso vita. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario caso morte	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente-Assicurato, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Per questa forma assicurativa sono gli eredi del Contraente-Assicurato.
Capitale in caso di decesso	In caso di decesso del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato agli eredi del Contraente-Assicurato.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente-Assicurato destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Coefficienti di conversione	Coefficienti che servono a convertire il capitale assicurato all'età del pensionamento in rendite di integrazione pensionistica. Tali coefficienti dipendono da ipotesi demografiche (evoluzione della sopravvivenza) desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.
Compagnia	v. "società"
Composizione della gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Condizioni di assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita del Contraente-Assicurato.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente-Assicurato gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
Costo percentuale medio annuo	Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Covip	È la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.
Eurovita	E' la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 – 00187 Roma.
Fascicolo Informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda Sintetica; Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione; Glossario; Modulo di Proposta.
Fase di accumulo	Periodo intercorrente tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche, in cui il Contraente-Assicurato versa i premi che, al netto dei costi, concorrono alla formazione del capitale che sarà poi utilizzato per l'erogazione pensionistica.
Fase di erogazione	Periodo successivo alla fase di accumulo durante il quale Eurovita eroga al Contraente-Assicurato le prestazioni pensionistiche.
Fondo Euroriv	E' una gestione speciale degli investimenti per le polizze che prevedono una rivalutazione collegata a tale gestione.
Gestione separata	Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti-Assicurati che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
HICP EUR	E' l'indice armonizzato dei prezzi al consumo inclusa la componente tabacco relativo ai paesi dell'Euro-Zone su base mensile, rilevato da EUROSTAT.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera di conferma	E' il documento con cui Eurovita comunica al Contraente-Assicurato di aver accettato la sua proposta di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del Contraente-Assicurato e dei Beneficiari, la durata, l'entità del premio e del capitale assicurato.
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota Informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente-Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Pensione di anzianità	Prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell'attività lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. I requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base di appartenenza.
Pensione di vecchiaia	Pensione che spetta al lavoratore che ha maturato l'età pensionabile prevista e, nello stesso tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L'età pensionabile e gli anni di contribuzione variano secondo la tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base di appartenenza.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza fip o pip (forma o piano individuale pensionistico)	Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del d.lgs. 124/93, ossia forme di previdenza complementare con la facoltà di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente-Assicurato ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio dedotto	Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sul reddito nell'anno solare di versamento, e che dà luogo a tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.
Premio non dedotto	Premio che non viene portato ad abbattimento delle imposte e che, in quanto già tassato con imposta sostitutiva, non dà luogo ad alcuna tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.
Premio unico ricorrente	Importo che il Contraente-Assicurato si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente-Assicurato in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della

	polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato	Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e degli eventuali valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente-Assicurato.
Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente-Assicurato, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso del contratto	Diritto del Contraente-Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Rendita differita certa e poi vitalizia	In caso di vita del Contraente-Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una rendita vitalizia finché il Contraente-Assicurato è in vita.
Rendita differita reversibile	In caso di vita del Contraente-Assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso del Contraente-Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o più persone finché questa o queste sono in vita.
Rendita differita vitalizia	In caso di vita del Contraente-Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché il Contraente-Assicurato è in vita.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente-Assicurato di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente-Assicurato di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti dei Contraenti-Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scheda Sintetica	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente-Assicurato prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente-Assicurato uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente-Assicurato stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione	Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Spese di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente-Assicurato per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Tasso tecnico	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
Trasferimento	È la facoltà del Contraente-Assicurato, trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto, di trasferire l'intera posizione individuale verso altre forme pensionistiche previste dal Decreto Legislativo n. 124/93.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente-Assicurato di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente-Assicurato e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Vecchio iscritto	È il soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992.

MODULO DI PROPOSTA

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Sicilia, 169 - 00187 Roma
Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089



Capitale Sociale Euro 58.829.750,00 int. vers.
Iscritta al n° 1211/90 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA	N.	ABI	CAB	SPORTELLLO
---	-----------	-----	-----	------------

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta cui entrambe le Parti contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di polizza è quella che verrà attribuita da EUROVITA SpA con **Lettera Contrattuale di Conferma**.
Al presente contratto si applicano le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo di cui la presente proposta forma parte integrante.

CONTRAENTE-ASSICURATO

Cognome e Nome _____ Codice fiscale _____
Luogo e Data di Nascita _____ Sesso _____
Età assicurativa _____ Età pensionabile di vecchiaia _____ Professione _____
Residenza _____
Documento (tipo e numero) _____ Rilasciato da _____
Luogo e data _____

BENEFICIARI

Beneficiari caso vita: IL CONTRAENTE-ASSICURATO
Beneficiari caso morte: GLI EREDI

DATI ASSICURATIVI DI POLIZZA

Denominazione Prodotto _____ Codice _____
Tipo prodotto _____ Durata _____ di accumulo _____ Conv. _____
Tipo premio _____ Fraz. _____ Data Decorrenza _____ Data prima rivalutazione _____
Premio netto € _____ Spese di emissione € _____ Capitale iniziale assicurato € _____
€ Importo netto rata + € Interessi di frazionamento + € _____ = € Importo lordo rata

Modalità pagamento: Bonifico ☐ Rid ☐

DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Una volta sottoscritta la Proposta, il Contraente-Assicurato può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il Contraente-Assicurato può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione. Il recesso libera il Contraente-Assicurato da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente-Assicurato il premio al netto delle spese di emissione e dell'eventuale parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 196/2003)

Il Contraente-Assicurato dichiara di aver ricevuto l'Informativa sulla Privacy (ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003) e acconsente al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e quelli giudiziari, ove esistenti) per le finalità indicate nel punto A dell'Informativa (Trattamento per finalità assicurative).

Il Contraente-Assicurato, inoltre, _____ al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto B dell'Informativa (Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali).

Il Contraente-Assicurato _____

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE-ASSICURATO

- Previdenza obbligatoria (specificare ente di appartenenza)
- Iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare in data _____
- Stipulazione a seguito di trasferimento dalla seguente forma pensionistica:
DENOMINAZIONE FONDO PENSIONE O COMPAGNIA _____
INDIRIZZO _____

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente-Assicurato dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Art. 7 Premi – Art. 8 Risoluzione per inadempimento - Art. 9 Costi – Art. 11 Riscatto – Art. 13 Prestiti – Art. 14 Pagamenti di Eurovita e documentazione da presentare. Per i prodotti che lo prevedono: Art. 18 Aggiornamento dell'importo minimo dei premi e delle spese (queste ultime solo ove siano espresse in cifra fissa).

Il Contraente-Assicurato _____



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

Mod. EUPREV-EPR ed.02-06.0



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA	N.	ABI	CAB	SPORTELLLO
---	-----------	-----	-----	------------

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente-Assicurato

- conferma che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prende atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente proposta. La Compagnia invia al Contraente-Assicurato una lettera contrattuale di conferma nella quale sono indicati in dettaglio tutti gli elementi che caratterizzano il contratto;

Il Contraente-Assicurato dichiara, inoltre:

- che l'età pensionabile indicata è quella del regime obbligatorio al quale appartiene e si impegna a comunicare alla Compagnia la variazione della propria posizione in merito;
- di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di essere consapevole che, il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull'avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Fascicolo Informativo;
- di essere consapevole che, qualora la Compagnia intenda applicare condizioni aggiuntive o restrittive, oppure rifiutare l'assicurazione proposta, ciò avverrà entro il termine di conclusione del contratto; in caso di rifiuto la Compagnia non è tenuta ad indicarne i motivi. In caso di rifiuto la proposta decadrà automaticamente e la Compagnia provvederà alla restituzione di quanto versato;
- di essere consapevole che gli importi dei premi non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non concorreranno a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento dell'ultima erogazione solo se comunicati alla Compagnia entro il 30 settembre dell'anno successivo al versamento.

Il Contraente-Assicurato, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

Il Contraente-Assicurato.....

IL CONTRAENTE-ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO, DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RIFERITE E DI CONOSCERNE IL RELATIVO CONTENUTO, ACCETTANDOLE IN OGNI LORO PARTE.

Il Contraente-Assicurato

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel *Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto* o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Il Contraente-Assicurato

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Incaricato dichiara di avere informato il Contraente-Assicurato dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Contraente-Assicurato dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Principali motivi dell'eventuale inadeguatezza:

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato

Il Contraente-Assicurato

Luogo di emissione

Data di emissione

Il Contraente-Assicurato

Il Contraente-Assicurato ha apposto la propria firma in presenza dell'Incaricato della Filiale

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato

MODULO DI POLIZZA

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Sicilia, 169 - 00187 Roma
Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089



Capitale Sociale Euro 58.829.750,00 int. vers.
Iscritta al n° 1211/90 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

N.

ABI

CAB

SPORTELLO

Al presente contratto si applicano le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo di cui la presente polizza forma parte integrante.

CONTRAENTE-ASSICURATO

Cognome e Nome

Codice fiscale

Luogo e Data di Nascita

Sesso

Età assicurativa

Età pensionabile di vecchiaia

Professione

Residenza

Documento (tipo e numero)

Rilasciato da

Luogo e data

BENEFICIARI

Beneficiari caso vita: IL CONTRAENTE-ASSICURATO

Beneficiari caso morte: GLI EREDI

DATI ASSICURATIVI DI POLIZZA

Denominazione Prodotto

Codice Tariffa

Tipo prodotto

Rata base di accumulo

Conv.

Tipo premio

Fraz.

Data Decorrenza

Data prima rivalutazione

Premio netto €

Spese di emissione €

Capitale iniziale assicurato €

Importo netto rata

Interessi di frazionamento

Diritti

Importo lordo rata

€

+

€

+

=

€

Modalità pagamento:

Bonifico ☐Rid ☐

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente-Assicurato può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione (data di decorrenza). Il recesso libera il Contraente-Assicurato da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente-Assicurato il premio al netto delle spese di emissione e dell'eventuale parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 196/2003)

Il Contraente-Assicurato dichiara di aver ricevuto l'informativa sulla Privacy (ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003) e acconsente al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e quelli giudiziari, ove esistenti) per le finalità indicate nel punto A dell'Informativa (Trattamento per finalità assicurative).

Il Contraente-Assicurato, inoltre, _____ al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto B dell'Informativa (Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali).

Il Contraente-Assicurato

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE-ASSICURATO

- Previdenza obbligatoria (specificare l'Ente di appartenenza)
- Iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare in data
- Stipulazione a seguito di trasferimento dalla seguente forma pensionistica:
DENOMINAZIONE FONDO PENSIONE O COMPAGNIA
INDIRIZZO

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente-Assicurato dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Art. 7 Premi – Art. 8 Risoluzione per inadempimento - Art. 9 Costi – Art. 11 Riscatto – Art. 13 Prestiti – Art. 14 Pagamenti di Eurovita e documentazione da presentare. Per i prodotti che lo prevedono: Art. 18 Aggiornamento dell'importo minimo dei premi e delle spese (queste ultime solo ove siano espresse in cifra fissa).

Il Contraente-Assicurato



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).



POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA	N.	ABI	CAB	SPORTELLLO
--	-----------	-----	-----	------------

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente-Assicurato

- conferma che tutte le informazioni contenute nella presente polizza, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prende atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente polizza;
- prende atto, con la sottoscrizione della presente polizza, che Eurovita Assicurazioni S.p.A. si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa.

Il Contraente-Assicurato dichiara, inoltre:

- che l'età pensionabile indicata è quella del regime obbligatorio al quale appartiene e si impegna a comunicare alla Compagnia la variazione della propria posizione in merito;
- di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di essere consapevole che, il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni e nei documenti contrattuali e sull'avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Fascicolo informativo;
- di essere consapevole che gli importi dei premi non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non concorreranno a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione solo se comunicati alla Compagnia entro il 30 settembre dell'anno successivo al versamento.

Il Contraente-Assicurato, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 19 del Codice Civile.

Il Contraente-Assicurato

IL CONTRAENTE-ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO E IL PROGETTO PERSONALIZZATO, DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI RIPORTATE E DI CONOSCERNE IL RELATIVO CONTENUTO, ACCETTANDOLE IN OGNI SUA PARTE.

Il Contraente-Assicurato

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel *Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto* o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Il Contraente-Assicurato

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Incaricato dichiara di avere informato il Contraente-Assicurato dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Contraente-Assicurato dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Principali motivi dell'eventuale inadeguatezza:

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato

Il Contraente-Assicurato

Luogo di emissione

Data di emissione

EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Contraente-Assicurato.....

g. Di Lorenzo

Il Contraente-Assicurato ha apposto la propria firma in presenza dell'Incaricato della Filiale

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato